

Inail in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

-resistente-

avverso il decreto della Corte d'Appello di Ancona n. 317/2024 depositato il 13/09/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dal Consigliere Cosmo Crolla.

FATTI DI CAUSA

1 La Corte d'Appello di Ancona con l'impugnato decreto, respingeva il reclamo proposto da [REDACTED] avverso il decreto del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva rigettato il ricorso della odierna ricorrente di ammissione al beneficio dell'esdebitazione a seguito di chiusura del fallimento.

1.1 La Corte rilevava che dalla relazione del curatore fallimentare era emerso, non solo che la [REDACTED] non aveva tempestivamente consegnato al curatore la documentazione contabile completa (in particolare il libro giornale del 2008 e, per tutti gli anni escluso il 2009, il libro inventari e il libro mastro), ma anche che non era stata possibile l'effettiva ricostruzione dei movimenti effettuati e delle attività esistenti, non potendosi accertare *«la destinazione dei prelevamenti in denaro non tracciati di cui si riferisce in relazione»*.

La destinazione al pagamento di personale irregolare, pur ritenuta verosimile dal curatore, non risultava accertata e comunque non dava contezza delle somme effettivamente destinate a tal fine a fronte di prelievi per complessivi € 144.765, effettuati nel corso degli anni 2009-2011.

Risultava, inoltre, che la fallita, in data prossima (27/11/2009) al fallimento, aveva ceduto al proprio figlio l'unico immobile di sua proprietà



(ad un prezzo pari all'accollo da parte dell'acquirente del mutuo residuo insistente sull'immobile).

2 [REDACTED] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidandolo a tre motivi, illustrati con memoria; Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate hanno svolto difese mediante controricorso; Inail si è limitata a depositare una procura speciale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., 142, 143 e 144 l.fall., 280 CCII , in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3, 4 e 5, c.p.c., per avere la Corte basato la propria decisione di rigetto del reclamo sulla carenza della condizione soggettiva della meritevolezza, mentre il Tribunale si era espresso unicamente sulla ritenuta assenza dei requisiti oggettivi e, pertanto, l'omessa pronuncia sulla sussistenza o meno degli ulteriori requisiti soggettivi avrebbe dovuto costituire oggetto di un apposito reclamo incidentale, ad opera dell'Agenzia delle entrate, viceversa non proposto.

2 Il motivo è infondato.

2.1 Il *thema decidendum* in ordine alle condizioni soggettive ostative all'accesso al beneficio, che non è oggetto di eccezione ma implica un accertamento inerente a un presupposto dell'esdebitazione, è stato introdotto nel processo ed ha costituito oggetto di discussione davanti al Tribunale; l'Agenzia delle Entrate lo ha riproposto con la memoria di costituzione davanti alla Corte d'Appello.

2.2 In particolare si legge nella narrativa dell'impugnato decreto della Corte « *vista la memoria difensiva depositata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, con la quale si insta per il rigetto del reclamo reiterando l'eccezione di mancanza del requisito della*



meritevolezza, avendo l'istante posto in essere condotte tese a sottrarre possibili risorse da destinarsi ai creditori».

2.3 Tanto era sufficiente per legittimare la Corte distrettuale a compiere accertamenti anche sulla sussistenza del requisito soggettivo della meritevolezza, in relazione alle condotte del fallito che hanno impedito la ricostruzione dell'attivo.

3 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 111, commi 6 e 7, della Costituzione, 12 delle preleggi, 142, 143 e 144 l.fall e 280 CCII e delle condizioni sub b) dell'art. 280 CCII, con riferimento all'affermata insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, al mancato e/o non corretto utilizzo dei principi richiamati dalla norma nella valutazione delle prove versate in atti in relazione al provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Ancona alla omessa motivazione in merito al motivo di reclamo di parte reclamante riguardante il requisito oggettivo ovvero contraddittoria e/o illogica motivazione in merito al mancato riconoscimento del requisito oggettivo, ed errata, carente, illogica, contraddittoria motivazione in merito al requisito soggettivo, ovvero omessa e/o contraddittoria pronuncia su un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

4 Il motivo è palesemente infondato.

4.1 Il decreto è sorretto da una motivazione sufficiente, congrua e logica.

4.2 L' omessa valutazione del requisito oggettivo manca di decisività in quanto la Corte ha escluso la sussistenza della meritevolezza, e quindi non aveva bisogno di apprezzare anche le altre condizioni previste ai fini della fruizione del beneficio.

4.3 Le censure di violazione di legge si riversano nel merito e si risolvono in una inammissibile richiesta di rinnovare l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove.



Non può, inoltre, consentirsi che una simile doglianza sia mascherata dai riferimenti agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. La violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammessa solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come per es. il valore di prova legale), o al contrario non abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dalla legge; non mai invece ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (cfr. risolutivamente Cass. Sez. U. 20867-20).

5 Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc, ex art. 360, comma 1 n 3, 4 e 5, art 111 comma 6 e 7 della costituzione, 142, 143, 144 e 280 CCII in relazione alla omessa, errata, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativa al principio di irrisorietà rispetto alle percentuali di realizzo liquidatorio all'interno della procedura fallimentare.

6 Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità per carenza di interesse dal momento che l'accertata causa ostativa soggettiva rende irrilevante l'esame della condizione, di natura oggettiva, della irrisorietà del soddisfacimento dei creditori concorsuali.

Conclusivamente il ricorso è rigettato.

7 La ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore di Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate, mentre nulla è dovuto a titolo di spese processuali in favore di Inail che non ha svolto difese.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese presente giudizio in favore dei controricorrenti Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate che liquida in € 6.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 11 marzo 2026.

Il Presidente

Francesco Terrusi

